

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

Serv.III BIS

1

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile DCRISUM

REGISTRO UFFICIALE - USCITA Prot n. 0006743 del 25/02/2011 Ai Sigg. Direttori Centrali

LORO SEDI

Al Sig. Dirigente dell'Ufficio Centrale Ispettivo

<u>SEDE</u>

Ai Sigg. Direttori Regionali e Interregionali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco LORO SEDI

Ai Sigg. Dirigenti degli Uffici di diretta collaborazione del Capo Dipartimento

LORO SEDI

Ai Sigg. Dirigente dell'Ufficio Ispettivo per l'Italia Settentrionale

<u>SEDE</u>

Al Sig. Dirigente dell'Ufficio Ispettivo per l'Italia Centrale e la Sardegna

SEDE

Al Sig. Dirigente dell'Ufficio Ispettivo per l'Italia Meridionale e la Sicilia

SEDE

Ai Sigg. Comandanti Provinciali VVF

<u>LORO SEDI</u>

e, per conoscenza

Al Sig. Dirigente Generale Capo del Corpo Nazionale VVF

SEDE

Al Sig. Dirigente dell'Ufficio I Gabinetto <u>S E D E</u>



DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

Oggetto: Art. 24 della legge 4 novembre 2010, n.183 - Modifiche alla disciplina in materia dei permessi per l'assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità.

L'art. 24 della legge 4 novembre 2010, n.183 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 262 del 9 novembre 2010), ad ogni buon fine allegato, (all.1) ha parzialmente innovato la disciplina dei permessi per l'assistenza ai portatori di handicap in situazione di gravità, contenuta nell'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n.104 e nell'art. 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151.

A seguito dell'entrata in vigore di tale disposizione, il Dipartimento della Funzione Pubblica, al fine di fornire indicazioni di carattere generale utili per l'interpretazione e l'applicazione del dettato normativo in parola, ha illustrato le novità apportate dal citato art.24 della legge n.183/2010 con la Circolare n. 13, datata 6 dicembre 2010, in attesa di registrazione da parte della Corte dei Conti. In considerazione dell'interesse di tale documento si informa che il medesimo è consultabile al seguente indirizzo: http://www.innovazionepa.gov.it/media/608472/circolare 13-2010.pdf

Si richiamano alla particolare attenzione delle SSLL le indicazioni fornite alla pag.6 della predetta Circolare, con riguardo al principio secondo cui, per legge, viene individuato un unico referente per ciascun disabile, trattandosi del soggetto che assume "il ruolo e la connessa responsabilità di porsi quale punto di riferimento della gestione generale dell'intervento, assicurandone il coordinamento e curando la costante verifica della rispondenza ai bisogni dell'assistito." (Così il Consiglio di Stato, nel parere n.5078 del 2008).

In considerazione delle predette modifiche, in attesa di ulteriori indicazioni da parte del citato Dipartimento, si ravvisa la necessità che i dipendenti che richiedono i benefici in questione debbano ora produrre - oltre all'istanza redatta con la tradizionale modulistica ed il verbale della Commissione medica dal quale risulti l'accertamento della situazione di handicap grave - i seguenti documenti:

- 1) la dichiarazione di responsabilità e consapevolezza di cui si allega modello (all.2), come precisato alla pag.10 della Circolare;
- 2) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) da cui risulti che: il medesimo assiste, quale referente unico, il congiunto portatore di handicap grave; che quest'ultimo non sia ricoverato a tempo pieno;



DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

- 3) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445), con cui gli altri congiunti del disabile, entro lo stesso grado di parentela o affinità del richiedente, rinunciano ai benefici di cui alla Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni; qualora i predetti siano lavoratori dipendenti, dovranno allegare, altresì, la dichiarazione dei rispettivi datori di lavoro che attestino che non hanno presentato richiesta ai sensi della citata normativa;
- 4) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) compilata e sottoscritta dal portatore di handicap con la quale lo stesso dichiari: a) se lavoratore dipendente e, in tale caso, va specificata la denominazione dell'amministrazione da cui dipende; b) se usufruisce o meno dei permessi per se stesso, allegando, comunque, dichiarazione rilasciata dal datore di lavoro;
- 5) in caso di assistenza a <u>un parente o affine entro il terzo grado</u>, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445) compilata e sottoscritta dal dipendente, da cui risulti che i genitori o il coniuge del disabile abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti (art. 2 comma 1 lett. d, Decreto Interministeriale n. 278 del 21/07/2000) risultanti da certificazione medica rilasciata da medici specialisti della ASL. oppure siano deceduti o mancanti.

Anche con riferimento alla qualità di referente unico per l'assistenza, si allega elenco della documentazione da produrre (all.3), comprensiva di quella relativa alla situazione anagrafica del richiedente e del beneficiario.

Si rappresenta, inoltre, che la normativa in parola prevede l'istituzione presso il Dipartimento della Funzione Pubblica di una banca dati informatica, finalizzata al monitoraggio ed al controllo sulla legittima fruizione dei permessi accordati ai pubblici dipendenti che ne fruiscono in quanto disabili o per assistere persona in situazione di handicap grave.

A tal proposito, si è in attesa di una successiva circolare di detto Dipartimento circa l'attivazione della banca dati e le modalità operative da seguire per effettuare le dovute comunicazioni – entro il 31 marzo di ciascun anno - e, pertanto, si fa riserva di fornire ulteriori chiarimenti al riguardo.

Nelle more, si segnala l'opportunità che codesti Uffici si premuniscano di raccogliere i dati richiesti dall'art.24, comma 4 della predetta normativa, per poterli poi fornire al Dipartimento della



DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

Funzione Pubblica. Tale procedura consentirà anche di attuare le disposizioni in prima applicazione di cui alla pag.12 di detta Circolare, anche ai fini di cui al comma 7bis dell'art. 133, per il quale l'insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste, determina decadenza dai benefici.

Ai fini predetti, gli Uffici in indirizzo vorranno far pervenire <u>l'elenco dei dipendenti</u> che già fruiscono dei citati permessi. I medesimi dovranno attualizzare la sussistenza della propria situazione, compilando la documentazione di cui ai precedenti punti (da 1 a 5), che va trasmessa a questa Direzione Centrale entro il <u>15 marzo p.v.</u>.

IL CAPO DIPARTIMENTO

Art. 24.

(Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza a portatori di handicap in situazione di gravita')

- 1. All'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravita', coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravita' abbiano compiuto i sessantacinque anni di eta' oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non puo' essere riconosciuto a piu' di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravita'. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravita', il diritto e' riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente»; b) al comma 5, le parole da: «Il genitore» fino a: «handicappato» sono sostituite dalle seguenti: «Il lavoratore di cui al comma 3» e le parole: «al proprio domicilio» sono sostituite dalle seguenti: «al domicilio della persona da assistere»; c) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «7-bis. Ferma restando la verifica dei presupposti per l'accertamento della responsabilita' disciplinare, il lavoratore di cui al comma 3 decade dai diritti di cui al presente articolo, qualora il datore di lavoro o l'INPS accerti l'insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
- 2. All'articolo 42 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Successivamente al compimento del terzo anno di eta' del bambino con handicap in situazione di gravita', il diritto a fruire dei permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e' riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, anche in maniera continuativa nell'ambito del mese»; b) il comma 3 e' abrogato.
- 3. All'articolo 20, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, le parole da: «nonche'» fino a: «non convivente» sono soppresse.
- 4. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica: a) i nominativi dei propri dipendenti cui sono accordati i permessi di cui all'articolo 33, commi 2 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, ivi compresi i nominativi dei lavoratori padri e delle lavoratrici madri, specificando se i permessi sono fruiti dal lavoratore con handicap in situazione di gravita', dal lavoratore o dalla lavoratrice per assistenza al proprio figlio, per assistenza al coniuge o per assistenza a parenti o affini; b) in relazione ai permessi fruiti dai dipendenti per assistenza a persona con handicap in situazione di gravita', il nominativo di quest'ultima, l'eventuale rapporto di dipendenza da un'amministrazione pubblica e la denominazione della stessa, il comune di residenza dell'assistito; c) il rapporto di coniugio, il rapporto di maternita' o paternita' o il grado di parentela o affinita' intercorrente tra ciascun dipendente che ha fruito dei permessi e la persona assistita; d) per i permessi fruiti dal lavoratore padre o dalla lavoratrice madre, la specificazione dell'eta' maggiore o minore di tre anni del figlio; e) il contingente complessivo di giorni e ore di permesso fruiti da ciascun lavoratore nel corso dell'anno precedente e per ciascun mese.

- 5. La Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica istituisce e cura, con gli ordinari stanziamenti di bilancio, una banca di dati informatica costituita secondo quanto previsto dall'articolo 22, commi 6 e 7, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in cui confluiscono le comunicazioni di cui al comma 4 del presente articolo, che sono fornite da ciascuna amministrazione per via telematica entro il 31 marzo di ciascun anno, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal predetto codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003.
- 6. La Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica e' autorizzata al trattamento dei dati personali e sensibili di cui al comma 4, la cui conservazione non puo' comunque avere durata superiore a ventiquattro mesi. Ai fini della comunicazione dei dati di cui al comma 4. le amministrazioni pubbliche sono autorizzate al trattamento dei relativi dati personali e sensibili e provvedono alla conservazione dei dati per un periodo non superiore a trenta giorni dalla loro comunicazione, decorsi i quali, salve specifiche esigenze amministrativo-contabili, ne curano la cancellazione. Le operazioni rilevanti consistono nella raccolta, conservazione, elaborazione dei dati in forma elettronica e no, nonche' nella comunicazione alle amministrazioni interessate. Sono inoltre consentite la pubblicazione e la divulgazione dei dati e delle elaborazioni esclusivamente in forma anonima. Le attivitadi cui ai commi 4 e 5, finalizzate al monito-raggio e alla verifica sulla legittima fruizione dei permessi, sono di rilevante interesse pubblico. Rimangono fermi gli obblighi previsti dal secondo comma dell'articolo 6 della legge 26 maggio 1970, n. 381, dall'ottavo comma dell'articolo 11 della legge 27 maggio 1970, n. 382, e dal quarto comma dell'articolo 8 della legge 30 marzo 1971, n. 118, concernenti l'invio degli elenchi delle persone sottoposte ad accertamenti sanitari, contenenti soltanto il nome, il cognome e l'indirizzo, rispettivamente all'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi, all'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti e all'Associazione nazionale dei mutilati e invalidi civili.

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA' E CONSAPEVOLEZZA

	Il/La sottoscritto/a			
	(Cognome e nome)	· · ·		
Nato/a		()	il	
110070	(Comune di nascita ; se nato all'Estero specificare lo Stato)	(prov.)	(data nascita)
Docidente e				
Residente a(Comune di residenza)		<u> </u>	(p	rovincia)
			\ 1	,
in Via/P.zzaNNN				N
	()			
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000				
DICHIARA				
	di prestare assistenza nei confronti del disabile per il quale sono chieste le agevolazioni ovvero			
	di richiedere le suddette agevolazioni per le necessità legate alla propria situazione di disabilità;			
	di essere consapevole che le agevolazioni sono uno strumento di assistenza del disabile e, pertanto, il riconoscimento delle agevolazioni stesse comporta la conferma dell'impegno – morale oltre che giuridico – a prestare effettivamente la propria opera di assistenza;			
	di essere consapevole che la possibilità di fruire delle agevolazioni comporta un onere per l'Amministrazione e un impegno di spesa pubblica che lo Stato e la collettività sopportano solo per l'effettiva tutela del disabile;			
	di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione della situazione di fatto e di diritto da cui consegua la perdita della legittimazione alle agevolazioni.			
Dichiara di essere stato informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 675/96 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.				
		[]/La Dic	hiarante	
	(Luogo c data)	(firm	- <u></u>	

OGGETTO: Documentazione da produrre ai fini della concessione dei benefici previsti dalla legge104/92 e successive modificazioni ed integrazioni. La documentazione da trasmettere alla Direzione centrale per le Risorse Umane esclusivamente per il tramite del Comando Provinciale di appartenenza – è quella sottoelencata: dichiarazione di responsabilità e consapevolezza; Copia conforme del verbale redatto dalla Commissione Medica per l'accertamento dell'handicap, ai sensi dell' art. 4 della legge 104/92; dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 compilata e sottoscritta con la quale il dipendente interessato dichiara di assistere, quale referente unico, il congiunto portatore di handicap e che lo stesso non sia ricoverato a tempo pieno, come richiesto dalla legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni; dichiarazione di rinuncia ai benefici previsti dalla legge 104/92, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, da parte degli altri congiunti dell'assistito – entro lo stesso grado di parentela o affinità del richiedente - i quali, qualora lavoratori dipendenti, dovranno allegare le dichiarazioni dei rispettivi datori di lavoro che attestino che non hanno prodotto istanza ai sensi della citata normativa: dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 compilata e sottoscritta dal congiunto portatore di handicap con la quale lo stesso dichiari se è lavoratore dipendente e, in tale ipotesi, se usufruisce dei permessi per se stesso; in caso di assistenza di un parente o affine entro il terzo grado, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 compilata e sottoscritta dal dipendente interessato dalla quale risulti che i genitori o il coniuge del disabile abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti (art. 2 comma 1 lett. D, Decreto Interministeriale 278 del 21/07/2000), risultanti da certificazione medica rilasciata da medici specialisti della ASL., o siano deceduti o mancanti. Nulla è mutato per quanto attiene la documentazione relativa ai dati anagrafici del richiedente e del beneficiario: dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 congiunto portatore di handicap, al fine di comprovare lo stato di famiglia "storico" dello stesso; dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 del congiunto portatore di handicap, al fine di comprovare lo stato di famiglia dello stesso; dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 compilata e sottoscritta dal dipendente interessato al fine di comprovare il suo stato di famiglia; In ogni caso, nello spirito di una disposizione che riconosce il diritto ai permessi al "referente unico", sarà necessario allegare elementi documentali utili a comprovare che il richiedente presta effettivamente assistenza al congiunto anche con riferimento ai motivi impeditivi

da parte degli altri parenti o affini.